



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.2.2014
COM(2014) 89 final

ANNEX 1

ALLEGATO

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA D'ISLANDA A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALL'UNIONE EUROPEA

della

Proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità
economica europea e la Repubblica d'Islanda per tener conto dell'adesione della
Repubblica di Croazia all'Unione europea**

ALLEGATO

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
DELL'ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
E LA REPUBBLICA D'ISLANDA
A SEGUITO DELL'ADESIONE
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
ALL'UNIONE EUROPEA

L'UNIONE EUROPEA

e

L'ISLANDA

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in appresso denominato "l'accordo", e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra l'Islanda e la Comunità,

VISTO il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione di taluni pesci e prodotti della pesca per il 2009-2014,

VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea,

VISTO l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo,

VISTO il regime commerciale per il pesce e i prodotti della pesca in vigore tra l'Islanda e la Repubblica di Croazia,

HANNO DECISO di concordare gli adattamenti da apportare all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

E DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

ARTICOLO 1

Il testo dell'accordo, gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegati sono stilati in lingua croata e tali testi fanno fede alla stessa stregua dei testi originali. Il comitato misto procede all'approvazione del testo croato.

ARTICOLO 2

1. Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda figurano nel presente protocollo.
2. I volumi dei contingenti tariffari di cui all'articolo 3 del presente protocollo si applicano ai dieci mesi che restano dall'adesione della Croazia all'UE fino alla fine del meccanismo finanziario SEE 2009-2014 (1° luglio 2013-30 aprile 2014). I volumi contingentali sono riveduti entro la fine di tale periodo tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.
3. I contingenti tariffari si applicano dal giorno in cui entra in vigore l'applicazione provvisoria del presente protocollo, conformemente alle procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e devono essere disponibili per dodici mesi a partire da tale data.

ARTICOLO 3

L'Unione apre i seguenti contingenti tariffari annui esenti da dazio per prodotti originari dell'Islanda:

- scampi (*Nephrops norvegicus*), congelati (codice NC 0306 15 90) 60 tonnellate di peso netto;
- filetti di scorfani (*Sebastes spp.*), freschi o refrigerati (codice NC 0304 49 50) 100 tonnellate di peso netto.

ARTICOLO 4

1. Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

2. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione, purché siano stati depositati anche gli strumenti di ratifica o di approvazione dei seguenti accordi collegati:

- (a) accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo;
- (b) protocollo aggiuntivo dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014 a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo;
- (c) protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

3. In attesa che siano espletate le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il presente protocollo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e islandese, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle Parti.

Fatto a Bruxelles, ...2013

Per l'Unione europea

Per l'Islanda